Città di Seriate

AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di soggetti interessati alla concessione di aree su spazi pubblici per l'installazione e gestione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Settore 1 – Segreteria generale, Gare e contratti, Valorizzazione del patrimonio

Premesse

Visto l'art. 57 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni, recante la disciplina per la programmazione, installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

- richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 24 settembre 2018, con la quale il Comune di Seriate ha dato attuazione al progetto "Green Line BG", approvando protocolli d'intesa che prevedevano la concessione a titolo gratuito di suolo pubblico per sette stazioni di ricarica per otto anni;
- richiamata l'Informativa di Giunta comunale n. 141 del 21 luglio 2026, con cui è stato espresso l'indirizzo di ampliare e incentivare la rete di ricarica, disciplinare gli impianti esistenti e pianificare le nuove installazioni in modo equilibrato sul territorio;
- considerato che l'art. 57, comma 8, consente l'assegnazione mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie e richiede che le procedure siano strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale;

il Comune di Seriate, Settore 1 – Servizio segreteria generale - gare e contratti - valorizzazione del patrimonio, rende noto quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della procedura

La procedura è finalizzata all'individuazione di operatori interessati all'installazione e/o gestione, manutenzione ed esercizio di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sulle aree pubbliche individuate negli allegati A e B.
Le postazioni di ricarica oggetto della procedura sono complessivamente quattordici 14, elencate nell'alllegato B. Le ulteriori predisposizioni soltanto programmate non sono oggetto della presente procedura.
La candidatura può riguardare tutte o soltanto alcune delle 14 localizzazioni. L'operatore deve indicare puntualmente i siti per i quali concorre.

Art. 2 – Durata della concessione

La concessione ha durata di dieci anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione e comunque nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi necessari, in coerenza con la durata minima prevista dall'art. 57, comma 14-bis, del D.L. n. 76/2020 per il provvedimento relativo alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico.
Non è previsto il rinnovo automatico. Alla scadenza l'eventuale prosecuzione sarà subordinata alla normativa vigente e a un espresso provvedimento dell'Amministrazione. Salva diversa determinazione comunale, il concessionario dovrà rimuovere gli impianti di propria proprietà e ripristinare i luoghi entro il termine indicato dal Comune.

Art. 3 – Pluralità dei gestori e assegnazione delle aree

Il Comune persegue l'obiettivo di assicurare un'equilibrata presenza sul territorio di una pluralità di gestori, evitando una concentrazione delle localizzazioni in capo a un unico operatore.

Prima fase. Nel rispetto dell'ordine della graduatoria e limitatamente ai siti espressamente richiesti da ciascun concorrente, potranno essere assegnate:

- al primo classificato, fino a un massimo di 4 aree seguendo l'ordine progressivo indicato nella domanda di partecipazione;
- al secondo classificato, fino a un massimo di 3 aree, seguendo l'ordine progressivo indicato nella domanda di partecipazione, escluse le aree già assegnate al primo classificato;
- al terzo classificato, fino a un massimo di 2 aree, seguendo l'ordine progressivo indicato nella domanda di partecipazione, escluse le aree già assegnate al primo e al secondo classificato;
- a ciascuno degli ulteriori operatori utilmente classificati, fino a un massimo di 1 area, seguendo l'ordine progressivo indicato nella domanda di partecipazione, escluse le aree già assegnate agli altri concorrenti.

Seconda fase. Qualora residuino aree non assegnate, si procederà attribuendo una postazione riprendendo l'assegnazione secondo la graduatoria partendo dal primo fino all'esaurimento delle aree assegnabili. Gli operatori hanno facoltà di non accettare la nuova assegnazione qualora sia una postazione non richiesta.

Terza fase. Qualora rimanessero aree non assegnate a seguito della seconda fase, si procederà all'assegnazione a trattativa privata con gli operatori disponibili.

Art. 4 – Obblighi del gestore

a) Installare, ove necessario e attivare le infrastrutture entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salvo ritardi non imputabili al concessionario e formalmente riconosciuti dal Comune;
b) mantenere le infrastrutture in costante efficienza e assicurare la continuità del servizio per l'intera durata della concessione;
c) sostenere tutti i costi di installazione, connessione, gestione e manutenzione delle proprie infrastrutture;
d) conseguire a propria cura e spese autorizzazioni, nulla osta e adempimenti necessari;
e) stipulare idonea ed adeguata polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della concessione, ovvero dichiarare, nella domanda di partecipazione di disporre già di polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT) aziendale specificandone il massimale per sinistro;
f) informare adeguatamente gli utenti sulle modalità di utilizzo e sulle condizioni economiche del servizio;
g) realizzare e mantenere la segnaletica orizzontale e verticale degli stalli destinati alla ricarica secondo le prescrizioni comunali;
h) adempiere integralmente alle prestazioni migliorative dichiarate in sede di candidatura e valutate ai fini del punteggio.
i) manutenere la segnaletica vericale e orizzontale della colonnina elettrica e degli stalli di sosta, assicurandone il decoro.

Art. 5 – Caratteristiche delle infrastrutture

È rimessa all'operatore la scelta della tecnologia e della potenza dell'infrastruttura, nel rispetto della normativa tecnica, della disciplina di sicurezza e del Codice della strada. L'infrastruttura dovrà consentire il servizio degli stalli associati secondo la configurazione prevista per ciascun sito. La potenza nominale dichiarata deve risultare dalla documentazione tecnica e dovrà essere effettivamente resa disponibile nelle ordinarie condizioni di esercizio.

Art. 6 – Superficie concessa, stalli e canone

La concessione riguarda esclusivamente la porzione di suolo pubblico materialmente occupata dall'infrastruttura di ricarica e dalle opere a essa strettamente funzionali. Il canone unico patrimoniale è determinato secondo la disciplina legislativa e regolamentare vigente sulla superficie assoggettata a concessione.
Gli stalli di sosta serviti dall'infrastruttura non sono oggetto della concessione e rimangono nella disponibilità del pubblico. La loro destinazione alla sosta dei veicoli elettrici in fase di ricarica non attribuisce al Gestore un diritto di uso esclusivo e la relativa superficie non è computata ai fini del canone. Gli stalli sono disciplinati e segnalati in conformità al Codice della strada e all'art. 57 del D.L. n. 76/2020

Art. 7 – Requisiti di partecipazione

- Iscrizione nel Registro delle imprese per attività coerenti con l'oggetto della procedura;
- possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'attività proposta;
- assenza delle pertinenti cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- accettazione del Patto d'integrità del Comune di Seriate;
- impegno alla sottoscrizione della convenzione e al pagamento del canone unico patrimoniale per la superficie effettivamente oggetto di concessione.

Art. 8 – Presentazione e contenuto della candidatura

La candidatura deve essere trasmessa entro il 5 dicembre 2026 dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line, esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.seriate@pec.it.
La proposta deve contenere:

a) **Domanda Di Partecipazione** con indicazione delle localizzazioni per le quali si concorre e del numero di colonnine, dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, accettazione delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato C oltre all'assunzione degli obblighi di attecchimento ivi previsti;
b) **Relazione Tecnica**, di massimo 10 facciate A4, con scheda dell'infrastruttura, potenza nominale e caratteristiche, se diverse, delle colonnine nelle varie localizzazioni, con indicazione degli elementi dimensionali dell'impianto anche ai fini della superficie occupata. Quanto innanzi esposto è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo criterio 9.1;
c) **Relazione Essenze Arboree** di massimo 5 facciate coerente con l'allegato C, con indicazione del numero e del tipo di alberi offerti ai fini del criterio al punto 9.2;
d) **Patto D'integrità** sottoscritto per accettazione (allegato E).

Art. 9 – Criteri di valutazione

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. I punteggi saranno attribuiti in ragione di ciascuna localizzazione a mente della facoltà degli operatori di proporre diverse tipologie di colonnine per ciascuna postazione. **Le offerte prodotte dall'operatore ai fini dell'attribuzione del punteggio costituiranno obblighi convenzionale circa le caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni proposte e, in caso di inadempimento, comporteranno la decadenza della concessione.**

9.1 Criterio 1 – Potenza e caratteristiche prestazionali (max 45 punti)

Il criterio privilegia una fascia intermedia di potenza, ritenuta coerente con la prevalente funzione urbana dei siti e con l'obiettivo di bilanciare tempi di ricarica, funzionalità e sostenibilità economica del servizio per l'utenza.

Potenza nominale	**Punti**
da 22 kW a 49 kW	20
da 50 kW a 199 kW	45
pari o superiore a 200 kW	20

9.2 Criterio 2 – Incremento del patrimonio arboreo (max 55 punti)

Il numero offerto si riferisce a ciascuna postazione assegnata. Non è attribuito punteggio per offerte inferiori a due alberi per infrastruttura. A titolo meramente informativo, si comunica che il costo di ciascuna essenza arborea indicata nella scheda tecnica allegato C unitamente alla garanzia di attecchimento per due anni ha un costo di €.450,00 ad albero.

Alberi per infrastruttura	**Punti**
3 alberi	15
4 alberi	25
5 alberi	35
6 alberi	45
7 o più alberi	55

Coerentemente con l'allegato C, la collocazione dovrà essere concordata con l'ufficio Ambiente del Comune che vigilerà sulla corretta e tempestiva esecuzione dell'obbligo, rilasciando apposita certificazione circa le diverse fasi di messa a dimora ed adempimento dell'obbligo di garanzia di attecchimento.

La prestazione comprende fornitura, trasporto, preparazione del terreno, messa a dimora, tutori e protezioni necessarie. Dovrà essere completata entro 12 mesi dall'attivazione dell'infrastruttura. Qualora la scadenza ricada in periodo agronomicamente non idoneo, il Comune potrà disporre l'esecuzione nella prima stagione utile. Il concessionario garantisce l'attecchimento per 24 mesi dalla messa a dimora e sostituisce, a proprie spese, gli esemplari non attecchiti nella prima stagione agronomicamente utile successiva alla contestazione.

Per ciascuna localizzazione, il termine di dodici mesi decorre dalla data di attivazione dell'infrastruttura relativa alla medesima localizzazione.

Art. 10 – Svolgimento della selezione delle candidature e individuazione dei concessionari

La verifica di ammissibilità delle candidature e la valutazione delle proposte sono effettuate dal Dirigente del Settore 1, con il supporto del personale dell'ufficio Valorizzazione del patrimonio, senza nomina di una commissione giudicatrice.

La procedura di valutazione non è soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, ma è disciplinata dall'art.- 57 del DL 76/2020 e dai principi generali sul procedimento amministrativo contenuti nella legge n. 241/1990 e ss.mm. ii.

La procedura di valutazione si svolgerà il giorno 7 dicembre 2026 dalle ore 9:30 del mattino e si articolerà nelle seguenti fasi:

- verifica della regolarità formale delle candidature e del possesso dei requisiti di partecipazione;

- esame e valutazione della documentazione e della proposta contenuta nelle relazioni tecnica ed essenze arboree con attribuzione dei punteggi discrezionali secondo i criteri e le tabelle del precedente art. 9;

- formazione della graduatoria finale;

- verifica delle dichiarazioni dei candidati risultati assegnatari delle concessioni e adozione del provvedimento finale con attribuzione dei punteggi discrezionali secondo le tabelle del precedente art. 9.

L'aggiudicazione definitiva di ciascuna postazione avverrà solo dopo l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto risultato aggiudicatario della documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

L'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, salvo le responsabilità penali, l'Ente inoltre procederà ad aggiudicare la concessione al secondo classificato in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario, il Responsabile adotterà la determinazione di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non ha gli effetti del contratto.

Il Comune di Seriate si riserva in qualsiasi momento e comunque fino alla sottoscrizione del contratto di concessione, la facoltà di non procedere alla stipula per intervenuti motivi di utilità dell'Ente, senza che nulla sia dovuto all'eventuale aggiudicatario. La stipulazione del contratto di concessione avverrà entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, con scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente.

Art. 11 – Graduatoria e criteri di preferenza

La graduatoria è formata sul punteggio complessivo. In caso di parità è preferito l'operatore che abbia presentato candidatura per il maggior numero di localizzazioni; in caso di ulteriore parità, l'operatore con il maggior punteggio nel criterio 1; persistendo la parità, si procederà a sorteggio verbalizzato. La graduatoria è utilizzata per l'assegnazione secondo l'art. 3.

Si rammenta che ai sensi del comma 8 dell'art.57 del D.L. 76/2020, a fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune dà priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica disponibili.

Art. 12 – Inadempimenti, diffida e decadenza

Le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e tutte le prestazioni accessorie proposte in sede di offerta e valutate ai fini del punteggio costituiscono obbligazioni della concessione e sono integralmente recepite nella convenzione. L'esecuzione parziale di una prestazione accessoria non equivale all'adempimento: il concessionario è tenuto alla misura quantitativa e temporale dichiarata in candidatura.
In caso di inadempimento o di ritardato adempimento, il Comune contesta formalmente i fatti e assegna un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, commisurato alla natura dell'obbligazione, per presentare osservazioni e adempiere o rimuovere la violazione. Per le attività condizionate dalla stagione agronomica è assegnato il diverso termine tecnicamente necessario per la prima stagione utile. L'esecuzione parziale di prestazioni che hanno dterminato punteggio non costituisce adempimento.
Decorso inutilmente il termine della diffida, il Comune, valutate la gravità dell'inadempimento, la sua reiterazione, l'incidenza sull'interesse pubblico, le cause eventualmente non imputabili al concessionario e le osservazioni presentate, potrà dichiarare con provvedimento motivato la decadenza dalla concessione relativa alla localizzazione interessata, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni e ogni ulteriore rimedio previsto dalla convenzione.
Sono considerati di particolare gravità: la mancata installazione o attivazione nei termini, salvo cause non imputabili; l'installazione di infrastruttura con potenza o caratteristiche inferiori a quelle valutate; la mancata esecuzione delle piantumazioni dopo diffida; l'omessa sostituzione reiterata delle piante non attecchite, l'interruzione ingiustificata e prolungata del servizio e il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
La decadenza relativa a una singola localizzazione non determina automaticamente la decadenza dalle altre localizzazioni assegnate allo stesso concessionario, salvo che l'inadempimento, per gravità, reiterazione o carattere unitario, risulti tale da incidere sull'affidabilità dell'esecuzione dell'intero rapporto concessorio, previa specifica valutazione e motivazione del Comune.

Art. 13 – Valutazione, approvazione e stipula

La verifica di ammissibilità delle domande e la valutazione tecnico-gestionale delle proposte, sono effettuate dal Dirigente del Settore 1 con il supporto del personale dell'ufficio Valorizzazione del patrimonio, senza nomina di una commissione giudicatrice. Delle operazioni è redatto verbale. Con determinazione dirigenziale sono approvate graduatoria e assegnazioni, previa verifica dei requisiti. La convenzione è sottoscritta in forma di scrittura privata con firma digitale entro il termine comunicato dal Comune.

Città di Seriate

Art. 14 – Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 1, dott. Alberto Bignone. Per chiarimenti: patrimonio@comune.seriate.bg.it, **PEC:** comune.seriate@pec.it – tel. 035/304236

Art. 15 – Trattamento dei dati

I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, per le finalità connesse alla procedura e all'esecuzione delle convenzioni. L'informativa è allegata all'avviso.

Allegati

- Allegato A – Planimetria delle 14 localizzazioni;
- Allegato B – Elenco analitico delle 14 localizzazioni;
- Allegato C – Scheda tecnica alberature;
- Allegato D – Domanda e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato E – Schema convenzione colonnine ricarica;
- Allegato F – Patto d'integrità;
- Allegato G – Informativa trattamento dati personali;

Riferimenti

Art. 57 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per quanto applicabile; L. 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di canone unico patrimoniale; regolamenti comunali vigenti.